

STATUTO DI CONFPROFESSIONI

TITOLO I - COSTITUZIONE

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita con durata illimitata dall'anno 1966 con sede legale in Roma e dal 2007 anche con sede secondaria a Bruxelles, la Confederazione italiana delle libere professioni, in forma abbreviata Confprofessioni. Essa può aprire ulteriori sedi secondarie e operative nei Paesi europei ed extraeuropei.

TITOLO II – PRINCIPI E SCOPI

Articolo 2 – Principi fondamentali

Confprofessioni persegue e tutela i principi di libertà e autonomia della libera professione, concorrenza nel mercato delle libere professioni, pari opportunità e divieto di discriminazione di qualsiasi natura nell'accesso e nell'esercizio della libera professione, con particolare attenzione a donne e giovani, promuove i principi di correttezza, affidabilità e responsabilità del libero professionista.

Articolo 3 – Scopi

Confprofessioni è una confederazione apartitica senza scopo di lucro che sostiene ogni categoria libero professionale aderente, promuove le associazioni confederate e offre loro supporto, persegue la partecipazione agli enti bilaterali e la promozione di occupazione libero professionale regolare, la tutela della salute della persona e della sicurezza del luogo di lavoro; promuove e sostiene attività formative per i liberi professionisti in collaborazione con le associazioni aderenti e le istituzioni politiche e universitarie a livello nazionale e internazionale.

In particolare, quale confederazione di rappresentanza delle associazioni dei liberi professionisti, Confprofessioni promuove la partecipazione degli stessi alle scelte politiche, economiche, sociali e culturali del Paese allo scopo di contribuire alla crescita di esso, anche in ambito europeo, tutelando e valorizzando il ruolo socioeconomico dei liberi professionisti.

Si propone di conseguire i superiori scopi mediante:

- a. la rappresentanza unitaria in tutte le sedi politiche, istituzionali, economiche e sociali nazionali e internazionali per ogni questione concernente la generalità dei liberi professionisti, restando di autonoma competenza delle singole associazioni confederate aderenti la rappresentanza sindacale relativamente alle specifiche questioni riguardanti, nazionali ed internazionali, riguardanti le rispettive categorie professionali;
- b. la promozione ed il coordinamento di iniziative di studio e proposta, anche legislativa, e di attività promosse nell'interesse generale delle libere professioni e della collettività, la collaborazione tra i liberi professionisti, l'innovazione, il welfare e la mutualità, la valorizzazione della competenza e del merito, la formazione, la ricerca e le pari opportunità; ciò anche sostenendo le azioni svolte per i medesimi obiettivi dalle singole associazioni confederate;

- c. l'attività volta a promuovere, negoziare, stipulare e attuare il contratto collettivo nazionale degli studi libero professionali ed ogni altra intesa ritenuta utile nel campo del lavoro, della previdenza e della sicurezza, della crescita e del benessere sociale ed economico;
- d. l'istituzione e la promozione di nuovi enti e/o la partecipazione ad altri organismi, qualora ritenuti utili per il perseguimento degli scopi generali della Confederazione;
- e. l'assunzione di iniziative volte a favorire il dialogo e la collaborazione con le Associazioni dei Consumatori, come l'istituzione di camere di conciliazione, la definizione di percorsi condivisi al fine di attestare la qualità delle prestazioni professionali secondo *standard* comunitari e nazionali;
- f. la stipula con enti previdenziali, bancari o di altra natura, di convenzioni anche per riscuotere i contributi di assistenza contrattuale di cui alla contrattazione collettiva di settore con le modalità previste dalla legge 4 giugno 1973 n.ro 311 e ss mm e ii e/o da ogni altra legge in materia nell'ambito del principio di non concorrenza con le associazioni confederate;
- g. l'adesione ad organizzazioni nazionali, europee e/o internazionali che perseguano scopi affini e/o complementari a quelli previsti nel presente Statuto e la costituzione di nuovi enti;
- h. la promozione del dialogo e della collaborazione con altre parti sociali;
- i. la partecipazione dei liberi professionisti all'impegno sociale ed associativo, ed alla vita culturale del paese.

TITOLO III – ASSOCIATI e COMPARTI DI AREA

Articolo 4 – Associazioni aderenti

Possono aderire a Confprofessioni le associazioni di rappresentanza di soggetti che esercitano in modo autonomo le professioni regolamentate ai sensi dell'art 3 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 n. 2005/36/CE e successive modifiche e integrazioni nonché le nuove professioni emergenti dotate di rappresentatività sul territorio nazionale secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Generale nel Regolamento Generale di attuazione del presente Statuto. Ai fini della adesione gli scopi e i principi statutari delle Associazioni aderenti debbono essere coerenti con quelli di Confprofessioni.

Non è ammessa l'iscrizione diretta dei singoli professionisti alla Confprofessioni.

L'Associazione che intende aderire a Confprofessioni deve inoltrare domanda di ammissione alla Giunta Esecutiva secondo il modello predisposto nel Regolamento Generale e fornire le ulteriori informazioni eventualmente richieste dalla Giunta stessa. Spetta alla Giunta Esecutiva di Confprofessioni predisporre l'istruttoria da sottoporre, entro tre mesi dalla domanda, all'approvazione del Consiglio Generale, cui compete la decisione sull'ammissione.

Articolo 5 – Diritti e impegni delle associazioni confederate

Le associazioni aderenti hanno diritto di partecipare alle deliberazioni ed alle attività confederali esprimendo il proprio voto nel rispetto e secondo le disposizioni statutarie e regolamentari e

proponendo iniziative ed eventi confederali; hanno altresì diritto di condividere i benefici del sistema confederale, e di ottenere il supporto confederale nel perseguimento dei propri obiettivi associativi se previamente condivisi con il Consiglio Generale.

Sono impegnate ad adottare e mantenere statuti e regolamenti compatibili con gli scopi e i principi di questo statuto, di osservare le delibere degli organi confederali astenendosi dall'assumere iniziative in contrasto con esse, di versare le quote associative ed ogni altro contributo eventualmente deliberato dal Consiglio Generale, di utilizzare il logo confederale unitamente al proprio, secondo quanto verrà meglio specificato nel regolamento.

Articolo 6 – Cessazione, recesso ed esclusione.

La qualifica di associato alla Confederazione si perde:

- a) per cessazione dell'Associazione aderente;
- b) per recesso da comunicarsi in forma scritta al Presidente di Confprofessioni; il recesso avrà effetto immediato, fermo restando l'onere di pagare le quote associative eventualmente arretrate e quelle relative all'anno in corso;
- c) per esclusione decisa dal Consiglio Generale con delibera motivata in caso di inadempimento alle norme del presente Statuto e/o dei regolamenti attuativi, per violazione dei principi e degli scopi della Confederazione o per mancata osservanza di una o più delibere adottate dagli organi della Confederazione e/o per ogni altra condotta che faccia venire meno il rapporto di fiducia tra l'associazione e la Confederazione.

La perdita della qualifica di Associazione aderente alla Confederazione comporta l'automatica decadenza da ogni carica rivestita e/o ruolo assunto dai suoi iscritti a qualsiasi titolo designati e/o nominati negli organi della Confederazione e delle associazioni o enti da essa partecipati.

Articolo 7 - Comparti d'Area

Confprofessioni, in coerenza con gli scopi statutari, al fine di migliorare la partecipazione alla crescita economica e sociale da parte dei liberi professionisti, promuove, al suo interno, un'articolazione per comparti di area che sono identificati come segue:

- a) economia, finanza, fisco;
- b) lavoro, previdenza, sicurezza e welfare;
- c) diritto, giustizia, internazionalizzazione;
- d) sanità, salute, benessere, fragilità e sociologia;
- e) ambiente e territorio;
- f) culturale, turismo e spettacolo
- g) formazione ed aggiornamento professionale.

Le Associazioni aderenti aderiscono e partecipano alle diverse articolazioni in base al settore o ai settori professionali di riferimento e/o agli interessi perseguiti.

Per l'espletamento delle attività confederali è facoltà della Giunta Esecutiva di conferire deleghe di area congiunte a più associazioni in caso di comunanza di competenze professionali per singole materie.

Il Consiglio Generale può promuovere eventuali ulteriori comparti d'area, ed altresì, articolazioni di filiera e di scopo.

TITOLO IV – ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Articolo 8 – Organi

Sono Organi della Confederazione:

- a) Consiglio Generale
- b) Presidente
- c) Giunta Esecutiva
- d) Vicepresidenti
- e) Segretario
- f) Tesoriere
- g) Collegio dei Revisori
- h) Assemblea delle Delegazioni Regionali
- i) Collegio dei Probiviri
- l) Consulta dei Giovani Professionisti
- m) Direttore

TITOLO V – CONSIGLIO GENERALE

Articolo 9 – Composizione

Il Consiglio Generale è composto dai legali rappresentanti *pro tempore* (o loro delegati) e dai delegati permanenti delle associazioni aderenti (uno per ciascuna associazione aderente), dal coordinatore delle Delegazioni Regionali con diritto di voto e dal coordinatore della Consulta Giovani senza diritto di voto.

Al Consiglio Generale possono essere invitati per partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle Delegazioni Regionali e i coordinatori di Consulte, Commissioni o Gruppi di lavoro, o altri soggetti o enti con funzione meramente consultiva in ragione degli argomenti previsti all'ordine del giorno e limitatamente ai medesimi.

Articolo 10 – Competenze

Il Consiglio definisce obiettivi, strategie, ammette/esclude le associazioni, nomina/revoca gli organi, approva i bilanci, modifica lo Statuto ed i regolamenti, scioglie la Confederazione. Delibera a maggioranza come stabilito nell'art 13.

In particolare, al Consiglio Generale compete nel rispetto delle norme regolamentari:

- a. la definizione programmatica degli obiettivi e delle strategie, su iniziativa propria o su proposta della Giunta Esecutiva o di singole Associazioni; compete, altresì, l'esame dei risultati e degli obiettivi raggiunti su base annuale;
- b. il riconoscimento del carattere di generalità delle deliberazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 lettera a);
- c. elegge il Presidente;
- d. previa determinazione del loro numero, da un minimo di uno ad un massimo di tre elegge i Vicepresidenti e i componenti della Giunta Esecutiva, tenendo in considerazione la rappresentanza delle varie categorie professionali e di genere;

- e. la revoca del Presidente, di uno o più Vicepresidenti o dei componenti della Giunta Esecutiva;
- f. la sostituzione di uno o più componenti della Giunta esecutiva;
- g. la nomina del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proibiviri;
- h. qualora venga proposto e votato la nomina del presidente onorario della confederazione;
- i. l'approvazione delle linee politiche preliminari e l'approvazione finale della proposta di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli studi professionali;
- l. l'ammissione e l'esclusione delle associazioni richiedenti l'adesione alla Confederazione;
- m. la costituzione o la soppressione di Comparti d'Area o di Articolazioni di filiera o di scopo;
- n. l'approvazione dei bilanci annuali consuntivo e preventivo;
- o. la determinazione, su proposta della Giunta esecutiva, dell'ammontare delle quote di iscrizione, delle quote associative annuali e di ogni altro eventuale contributo o emolumento complementare o supplementare;
- p. l'istituzione e la regolamentazione di enti bilaterali e organismi bilaterali di sistema;
- q. l'approvazione e la modifica dello Statuto, del Regolamento Generale attuativo dello Statuto, del Codice Etico e di eventuali ulteriori regolamenti specifici;
- r. lo scioglimento di Confprofessioni;
- s. l'istituzione, la promozione e/o la partecipazione ad organismi, qualora ritenute utili per il perseguimento degli scopi generali della Confederazione;
- t. l'assunzione di iniziative volte a favorire il dialogo e la collaborazione con le Associazioni dei Consumatori, come ad esempio l'istituzione di camere di conciliazione, la definizione di percorsi condivisi al fine di attestare la qualità delle prestazioni professionali secondo standard comunitari e nazionali;
- u. l'adesione ad organizzazioni nazionali, europee e/o internazionali che perseguano scopi affini e/o complementari a quelli previsti nel presente statuto;
- v. ogni altra decisione utile e necessaria all'attività della Confederazione che non sia espressamente attribuita ad altro organo confederale dal presente Statuto o dai relativi regolamenti.

Articolo 11 – Convocazione

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente o quando ne facciano richiesta almeno sei componenti della Giunta Esecutiva ed è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento o in mancanza, dal Vicepresidente più anziano disponibile. Il Consiglio Generale è convocato almeno quattro volte all'anno e in ogni caso:

- a) entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo di Confprofessioni;
- b) quando ne faccia richiesta almeno un terzo delle associazioni aderenti presentando uno specifico ordine del giorno. In questo caso il Presidente o, se impedito, il Vicepresidente più anziano disponibile, provvede all'invio della convocazione entro 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta ed il Consiglio Generale deve riunirsi entro i trenta giorni successivi all'invio dell'avviso di convocazione;

- c) quando ne faccia richiesta la maggioranza delle associazioni aderenti, con le stesse modalità e gli stessi obblighi di cui alla precedente lettera b), ma con la possibilità che, a richiesta delle associazioni stesse, i termini di cui alla precedente lettera b) possano essere ridotti alla metà.

La convocazione del Consiglio Generale avviene per mezzo di lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica certificata o posta elettronica semplice con prova di avvenuta lettura da parte del destinatario, ricevuta da tutti i componenti almeno 10 giorni prima della data di riunione. La convocazione deve indicare puntualmente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione ed essere corredato dagli eventuali documenti esplicativi. Nei casi di urgenza, il termine di ricezione dell'avviso di convocazione può ridursi a cinque giorni prima della riunione, con le modalità sopra indicate.

È consentita la partecipazione alle riunioni da remoto mediante impiego di tecnologie che consentano di accertare l'identità del partecipante, di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire correttamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, di consentire il voto simultaneo, di constatare e proclamare i risultati.

Articolo 12 – Diritto di voto

Ciascuna Associazione aderente, in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha diritto ad un voto, espresso dal legale rappresentante *pro tempore* (o dal suo sostituto) o dal delegato permanente, (*principio di una testa, un voto*). Non sono consentite deleghe tra Associazioni. La presente norma non può essere in alcun modo derogata dal Regolamento Generale Attuativo del presente Statuto.

Articolo 13 - Quorum costitutivi e deliberativi

Per la validità delle riunioni deve essere presente la maggioranza degli aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 9 e con le modalità dell'articolo 12.

Tutte le deliberazioni del Consiglio Generale sono assunte a maggioranza dei presenti ed aventi diritto al voto, ad eccezione:

1. della delibera concernente la nomina e la revoca del Presidente, di uno o più Vicepresidenti e dei componenti la Giunta Esecutiva per la quale è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio Generale aventi diritto al voto;

2. delle deliberazioni concernenti:

a) l'esclusione di Associazioni;

b) le modifiche dello Statuto, del Regolamento Generale attuativo dello Statuto, del Codice Etico e di eventuali ulteriori regolamenti specifici;

per le quali è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Generale aventi diritto

c) La costituzione o la soppressione di Comparti d'Area o di Articolazioni di filiera o di scopo, per le quali è necessaria anche la maggioranza di due terzi delle Associazioni componenti il Comparto o i Comparti d'Area interessati;

3. lo scioglimento della Confederazione:

per la quale è necessaria la maggioranza favorevole dei tre quarti dei componenti del Consiglio Generale aventi diritto al voto.

TITOLO VI - PRESIDENTE

Articolo 14 - Funzioni

Il Presidente ha la rappresentanza legale *pro – tempore* della Confederazione di fronte a terzi e in giudizio. Presiede il Consiglio Generale, convoca e presiede la Giunta Esecutiva e l'Assemblea delle Delegazioni Regionali. In caso di sua assenza e/o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente più anziano disponibile.

Articolo 15 - Incompatibilità e durata.

Il ruolo di Presidente della Confederazione è incompatibile con quello di legale rappresentante *pro tempore* di una delle Associazioni aderenti.

Il Presidente dura in carica per un periodo di quattro anni e può essere rieletto solo per un altro mandato di pari durata.

TITOLO VII – GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 16 – Composizione e durata

La Giunta Esecutiva è composta da un numero di membri non inferiore ad otto così come stabilito e nominati dal Consiglio Generale nel rispetto delle norme dettate dal Regolamento Generale attuativo del presente Statuto che disciplinerà la possibile variazione del numero di componenti di Giunta anche in funzione della variazione del numero delle associazioni aderenti.

I membri della Giunta Esecutiva, così come i membri degli enti e delle società facenti parte del sistema devono essere iscritti alle associazioni aderenti, essendo emanazione delle stesse e devono aver aderito o devono successivamente aderire, agli organismi promossi dalla Confederazione in adempimento di accordi contrattuali altrimenti decadono dalla carica qualora nominati.

La Giunta Esecutiva dura in carica per un periodo di quattro anni dalla data della sua nomina e i suoi membri possono essere nuovamente nominati.

I componenti della Giunta Esecutiva decadono automaticamente se nel corso dello stesso anno solare risultano assenti senza valida giustificazione in più di metà delle riunioni formalmente indette.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti della Giunta Esecutiva, la Giunta Esecutiva convocherà senza indugio il Consiglio Generale, comunque non oltre trenta giorni dalla intervenuta conoscenza dell'evento, per procedere alla sua sostituzione nel rispetto delle norme dettate dal regolamento generale attuativo del presente Statuto.

Articolo 17 – Convocazione e Funzionamento

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente o, in mancanza o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente più anziano disponibile, ogni qualvolta sia opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le convocazioni sono fatte a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria con prova di avvenuta lettura da parte del destinatario, ricevute almeno sette giorni prima della data fissata per l'incontro, riducibili a tre giorni in caso di urgenza.

L'avviso di convocazione deve indicare luogo, data, ora, ordine del giorno dell'adunanza ed essere corredato dei relativi documenti esplicativi.

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano disponibile e sono verbalizzate dal segretario, nominato ai sensi dell'articolo 21.

È consentita la partecipazione alle riunioni da remoto mediante impiego di tecnologie che consentano di accertare l'identità del partecipante, di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire correttamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, di consentire il voto simultaneo, di constatare e proclamare i risultati.

La Giunta redige annualmente un rendiconto dell'attività da portare a conoscenza del Consiglio Generale.

Articolo 18 – Competenze

Alla Giunta Esecutiva compete nel rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento Generale di attuazione del presente Statuto:

- a) L'assegnazione delle deleghe di area ai componenti della giunta esecutiva
- b) La redazione della proposta del piano strategico e delle deleghe di area da sottoporre al Consiglio Generale per l'approvazione e l'attuazione dello stesso;
- c) la valorizzazione della Confederazione, avendo cura di promuoverne la reputazione e l'immagine;
- d) la nomina e la eventuale revoca dei rappresentanti di Confprofessioni in tutti gli organismi in cui sia richiesta la partecipazione sulla base delle competenze necessarie e delle eventuali indicazioni delle diverse Associazioni;
- e) il commissariamento degli organi delle delegazioni regionali e la conseguente nomina di un Commissario per garantire la continuità dell'attività e il ripristino dei medesimi organi;
- f) la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori delle Delegazioni Regionali;
- g) la predisposizione della proposta di bilancio annuale consuntivo e preventivo della Confederazione; h) la convocazione del Consiglio Generale;
- h) la nomina del direttore della Confederazione, la conseguente definizione di competenze e poteri e la predisposizione di un'organizzazione adeguata all'attività programmata ed al ruolo della Confederazione stessa;
- i) ogni decisione su problemi di ordine operativo e/o di urgenza che non sia di competenza di altro organo confederale;
- j) ogni altra decisione relativa a questioni di ordinaria amministrazione che non sia di competenza di altro organo confederale, ivi comprese le decisioni di costituire e/o partecipare ad organismi strumentali allo svolgimento dell'attività confederale, di costituire Commissioni o Gruppi di lavoro e di promuovere Fondazioni.

Articolo 19 – Quorum costitutivi e deliberativi

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide se vi partecipa la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Diversi *quorum* deliberativi per determinate materie potranno essere previsti dal Regolamento Generale di attuazione del presente Statuto.

TITOLO VIII–VICEPRESIDENTI

Articolo 20 – Vicepresidenti

Il Presidente è affiancato dai Vicepresidenti eletti dal Consiglio Generale, di cui uno vicario, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale attuativo del presente Statuto, al fine di coadiuvare il Presidente nelle attività confederali interne ed assicurare la rappresentanza all'esterno in occasione degli incontri istituzionali pubblici e/o privati.

TITOLO IX – ALTRE CARICHE

Articolo 21 – Segretario e Tesoriere

La Giunta Esecutiva nomina a maggioranza dei suoi componenti il Segretario, cui compete la verbalizzazione delle riunioni della Giunta esecutiva e del Consiglio Generale, ed il Tesoriere, che predispose i bilanci preventivo e consuntivo, riscuote le quote di iscrizione, quelle associative annuali ed ogni altro contributo o emolumento eventualmente deliberato, procede a tutti gli incassi e ai pagamenti e cura e conserva la contabilità e le relative scritture. La Giunta può altresì assegnare ai Vicepresidenti ed ai componenti di Giunta deleghe con funzioni di verbalizzazione, gestione contabile e amministrativa. Per l'esercizio di queste i delegati possono avvalersi della collaborazione del direttore della Confederazione.

Articolo 22 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare la regolare e corretta tenuta della contabilità della Confederazione e di redigere una relazione accompagnatoria del bilancio consuntivo annuale. Per gli scopi indicati può compiere atti di ispezione e controllo e ha diritto di ricevere gli avvisi di convocazione delle riunioni di Giunta Esecutiva e di Consiglio Generale, alle quali ha facoltà di partecipare senza diritto di voto.

Il Collegio viene eletto dal Consiglio Generale in occasione del rinnovo della Giunta Esecutiva ed è composto da tre membri che durano in carica per lo stesso periodo della Giunta Esecutiva e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto al Registro dei Revisori legali.

Ai membri del Collegio dei Revisori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed eventualmente il riconoscimento di un gettone di presenza stabilito dal Consiglio Generale.

TITOLO X – DELEGAZIONI REGIONALI – ASSEMBLEA DELLE DELEGAZIONI REGIONALI

Articolo 23 - Delegazioni Regionali

La Delegazione regionale e, per essa il Presidente regionale della stessa, ha la rappresentanza unitaria delle Associazioni aderenti a Confprofessioni per ogni questione di ambito regionale concernente la generalità dei liberi professionisti, restando di competenza delle singole Associazioni confederate la rappresentanza sindacale relativamente alle sole questioni riguardanti le rispettive categorie professionali.

Il rinnovo delle cariche e degli organi delle Delegazioni regionali deve avvenire entro 6 mesi dal rinnovo delle cariche e degli organi di Confprofessioni.

Lo Statuto, i regolamenti, l'organizzazione e l'attività delle Delegazioni regionali devono essere coerenti con quelli della Confederazione nazionale.

È compito delle Delegazioni regionali conoscere e valutare l'attività legislativa e amministrativa delle rispettive Regioni e delle altre Istituzioni pubbliche e private presenti e operanti nel medesimo territorio, in modo da tutelare e promuovere con tempestività ed efficacia gli interessi dei professionisti, valorizzare il ruolo sociale ed economico delle libere professioni e partecipare alle scelte di politica generale favorendo collegamenti e condivisioni con gli altri attori sociali regionali.

Le Delegazioni regionali si attivano per estendere la partecipazione dei liberi professionisti agli enti bilaterali di comparto, agli organismi ed ai servizi del sistema confederale; operano nel rispetto degli indirizzi strategici e delle delibere di Confprofessioni; a questa riferiscono con regolarità informandola sulle iniziative svolte e sui risultati ottenuti, nonché sulle attività delle Regioni, in particolare in tema di professioni e di loro accesso alle misure regionali ed europee.

Le Delegazioni regionali dovranno attivarsi per promuovere e ottenere la presenza di propri rappresentanti laddove ritenuto necessario e/o utile, designandoli di conseguenza.

Nelle e per le attività di cui al presente articolo, le Delegazioni regionali, previa acquisizione di apposite procure, mandati e deleghe in forma scritta, rappresentano la Confederazione nei rapporti con terzi.

Gli organi delle Delegazioni regionali, in caso di omissioni, ritardi, ovvero di attività insufficienti o in contrasto con gli indirizzi strategici o le delibere di Confprofessioni o di non adeguamento al vigente Statuto e al Regolamento attuativo, potranno essere commissariati dalla Giunta Esecutiva.

La Confederazione contribuisce al funzionamento dell'attività ordinaria delle Delegazioni Regionali.

Articolo 24 – Assemblea delle delegazioni regionali.

I Presidenti delle Delegazioni regionali formano l'Assemblea delle Delegazioni regionali, organo di Confprofessioni, presieduta dal Presidente di Confprofessioni o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente disponibile più anziano. I Presidenti eleggono a maggioranza, secondo quanto previsto nel Regolamento, un Coordinatore che partecipa con diritto di voto al Consiglio Generale. I Presidenti delle Delegazioni regionali possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva in relazione ai temi in essi trattati e limitatamente ai medesimi.

L'Assemblea delle Delegazioni regionali si propone di realizzare la reciproca e comparata conoscenza di provvedimenti e iniziative delle Regioni e Istituzioni ivi operanti, nonché l'interscambio di esperienze associative e la messa a fattore comune delle potenzialità della Confederazione.

TITOLO XI – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 25 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri giudica:

- sui ricorsi delle Associazioni concernenti la nomina, l'incompatibilità o la decadenza dalla carica di componente di un organo della Confederazione;
- nelle controversie tra le Associazioni aderenti a Confprofessioni e la stessa Confprofessioni, concernenti, in particolare, l'esercizio della rappresentanza ai sensi dell'art. 3 lettera a) del presente Statuto, ovvero, l'interpretazione o l'applicazione sia di norme statutarie o regolamentari sia di delibere degli organi confederali.

Per tutte le controversie sopra previste e per quelle tra associati e confederazione o i suoi Organi, aventi ad oggetto l'interpretazione, l'applicazione o la violazione dello Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni associative, il ricorso al Collegio dei Probiviri è obbligatorio, esclusivo e preventivo rispetto a qualsiasi altra forma di tutela.

È fatto assoluto divieto alle parti di adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria o qualsiasi altra autorità esterna prima della completa definizione del procedimento davanti al Collegio dei Probiviri. Ogni azione giudiziaria intrapresa senza il previo esperimento del procedimento interno è considerata improcedibile e costituisce grave violazione degli obblighi statutarî. a decisione del Collegio dei Probiviri è vincolante e definitiva all'interno dell'ordinamento associativo e produce immediatamente effetti verso le parti.

L'adesione all'Associazione comporta accettazione integrale e irrevocabile della presente clausola, la quale costituisce parte essenziale del vincolo associativo.

Il procedimento innanzi al Collegio dei Probiviri costituisce un rimedio endoassociativo volto a scongiurare contenziosi giudiziari ed è disciplinato dal Regolamento Generale attuativo dello Statuto, ed ha funzione anche di secondo livello.

Articolo 26 – Composizione

Il Collegio dei Probiviri è composto da n. 3 membri effettivi e da n. 2 membri supplenti eletti dal Consiglio Generale di Confprofessioni che ne designa il Presidente. Il Collegio dei Probiviri decide con voto a maggioranza dei propri componenti.

Il collegio dei probiviri dura in carica 4 anni.

La qualità di membro del Collegio è incompatibile con ogni altra carica rappresentativa, a livello nazionale o territoriale, sia di Confprofessioni sia delle Associazioni aderenti alla Confederazione, nonché degli Organismi collegati. Al Collegio dei probiviri vengono rimborsate le spese relative all'esercizio delle proprie funzioni.

TITOLO XII – CONSULTA DEI GIOVANI PROFESSIONISTI e RAPPRESENTANTI IN ALTRI ENTI

Articolo 27 – Consulta Giovani

Confprofessioni, in coerenza con gli scopi statutari e con l'obiettivo di promuovere le migliori condizioni di pari opportunità, istituisce la Consulta permanente dei Giovani Professionisti, costituita da due rappresentanti indicati da ciascuna Associazione aderente, secondo le modalità e procedure disciplinate dal Regolamento Generale di attuazione del presente Statuto e dal regolamento proprio della consulta giovani. La Consulta nominerà tra i suoi componenti un coordinatore che parteciperà alle sedute del Consiglio Generale con ruolo consultivo e di aggiornamento del Consiglio delle attività promosse e compiute al fine di garantire costante e efficace supporto ad essa.

Articolo 28 – Rappresentanti in enti e organismi

I rappresentanti indicati da Confprofessioni in organismi di qualsiasi tipo sono tenuti a riferire periodicamente alla Giunta Esecutiva della Confederazione circa l'attività svolta, a tenere posizioni coerenti con gli indirizzi di Confprofessioni e a partecipare, in caso di invito, alle riunioni dell'Organo Confederale che li ha nominati. Essi potranno essere revocati con decisione motivata della Giunta Esecutiva in relazione al comportamento tenuto in detti organismi o allorché risultino assenti per più di tre volte consecutive o, nell'arco solare, per oltre la metà delle riunioni di detti organismi.

TITOLO XIII Direttore

Articolo 29 - Direttore

Il direttore della Confederazione, nominato dalla giunta esecutiva, coordina l'attuazione delle deliberazioni; riferisce direttamente alla giunta e, per quanto di competenza, agli organi del sistema. Partecipa alle riunioni di giunta con facoltà di proposta. È responsabile del personale della Confederazione e dell'efficace coordinamento tra la Confederazione e gli organismi da questa promossi. Si occupa della gestione amministrativa e legale della confederazione.

Articolo 30 - Presidente Onorario

1. Istituzione facoltativa della carica.

Il Consiglio Generale può, ai sensi dell'art 10 lett h) conferire il titolo di Presidente Onorario a persone che si siano distinte per particolari meriti, per il contributo reso alla vita dell'Associazione, della libera professione in genere o per l'elevato prestigio personale o professionale.

Tale carica è puramente onorifica e non costituisce organo necessario dell'Associazione.

2. Durata della carica.

Il Presidente Onorario resta in carica a tempo indeterminato.

La carica può essere revocata in ogni momento con delibera del Consiglio Generale.

3. Funzioni:

- a) ha una funzione esclusivamente simbolica e cerimoniale, in occasioni pubbliche o istituzionali, quando appositamente invitato;
- b) svolge, su eventuale richiesta del Presidente o della giunta, funzioni consultive e di supporto istituzionale;
- c) Il Presidente Onorario non esercita poteri deliberativi, gestionali o di rappresentanza legale, che restano riservati agli organi competenti ai sensi del presente Statuto.
- d) La carica di Presidente Onorario è gratuita e non comporta alcuna incompatibilità con altre cariche associative, salvo diversa deliberazione del Consiglio Generale

TITOLO XIV QUOTE DI ISCRIZIONE – PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 31 – Quote di iscrizione

La quota di iscrizione dovuta dai neo-associati, la quota di adesione annuale e le eventuali altre quote o emolumenti sono proposte dalla Giunta Esecutiva e approvate dal Consiglio Generale anche sulla base del Regolamento Generale di attuazione del presente Statuto.

Articolo 32 – Patrimonio

Il patrimonio di Confprofessioni è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate di Confprofessioni sono costituite da:

- a) eventuali quote di iscrizione;
- b) quote associative annuali;
- c) contributi di cui alla lettera f) dell'articolo 3) del presente Statuto e da ogni altro contributo;
- d) ogni altra contribuzione dovuta dai soci e aderenti;
- e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 33 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il novantesimo giorno dell'anno successivo la Giunta Esecutiva invierà a tutte le Associazioni aderenti il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, per l'approvazione da parte del Consiglio Generale entro il centoventesimo giorno. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta Esecutiva invierà a tutte le Associazioni aderenti il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, per l'approvazione dello stesso, da parte del Consiglio Generale, entro il 30 novembre successivo.

TITOLO XV DISCIPLINA APPLICABILE

Articolo 34 – Rinvio e disciplina applicabile

Tutte le norme transitorie e di dettaglio sono rinviate al Regolamento Generale che sarà adottato entro il termine di sei mesi dall'approvazione del presente Statuto.

Lo statuto entrerà in vigore a decorrere dalla data di sua votazione.

Il regolamento generale non potrà in alcun modo modificare norme espressamente previste dal presente statuto, quali, a titolo puramente esemplificativo il principio di una testa un voto previsto dall'art 12)

Per quanto non stabilito dal presente Statuto si applicheranno le norme di legge.